



PNRR_PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Regolamento (UE) 2021/240 del parlamento europeo e del consiglio del 10 febbraio 2021 e
Regolamento (UE) 2021/241 del parlamento europeo e del consiglio del 12 febbraio 2021*

**Missione 5 “Inclusione e coesione”,
Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”,
Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”,
Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità,
finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu.**

APPALTO DI LAVORI

LETTERA INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

**RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE CON
RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO SITO IN RIMINI VIA POPILIA N. 69
DENOMINATO “PODERE TURCHETTA”**

**NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR),
MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE
SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1
“SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, INVESTIMENTO 1.2 -
PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ, FINANZIATO
DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.**

CUP J97B22000230002 - CIG 9920136333

Validazione progetto esecutivo: 27.06.2023

Deliberazione di approvazione del progetto esecutivo: **CdA ASP Valloni Marecchia n.14 del 28.06.2023**, in pubblicazione all'Albo Pretorio on line (dal quale sono scaricabili tutti gli elaborati di progetto).

1. STAZIONE APPALTANTE, UFFICIO COMPETENTE, RUP, PUNTI DI CONTATTO

1.1. STAZIONE APPALTANTE - ASP VALLONI MARECCHIA – Via di Mezzo,1 - 47923 RIMINI (RN)

1.2 UFFICIO COMPETENTE: Ufficio Affari Generali - Via di Mezzo,1 – 47923 Rimini.

1.3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Sofia Catania – PEC
infoaspcasavalloni@registerpec.it

1.4 PUNTI DI CONTATTO:



Per Informazioni amministrative

Dott.ssa Sofia Catania tel. 0541/367811 PEC infoaspcasavalloni@registerpec.it
mail info@aspvallonimarecchia.it

Per informazioni tecniche

Geom. Claudio Bronzetti tel. 0541/367816 mail ufficiotecnico@aspvallonimarecchia.it

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura sarà interamente svolta in modalità telematica. I chiarimenti, tutte le comunicazioni, gli scambi di informazioni, le manifestazioni di interesse, relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici firmati digitalmente.

L'operatore economico con la registrazione e comunque con la presentazione dell'offerta da per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo: ogni azione inerente l'account all'interno della piattaforma si intenderà pertanto direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso l'utilizzo della piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'incondizionata accettazione di tutti i termini le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera invito, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito nonché quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul sito e le eventuali comunicazioni.

La presente gara è gestita quindi interamente tramite la piattaforma telematica che garantisce la trasparenza l'inviolabilità della documentazione inserita e le piena totale integrale tracciabilità di tutte le operazioni effettuate.

2.1 Procedura di gara: Affidamento mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.L.gs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) primo periodo del D.L. 76/2020, (convertito con modificazioni con legge 120/2020) come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1) del D.L. 77 del 31 maggio 2021 (convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021), in deroga all'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016; mediante procedura negoziata previa pubblicazione di idoneo avviso, ai sensi dell'art. 216 comma 9, al fine di individuare gli operatori economici da invitare;

2.2 Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, come introdotto dal D.l. 32/2019 conv. in L. 55/2019, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante **ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari**, al netto degli oneri di sicurezza.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si evidenzia che trova applicazione il comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, che prevede il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2 bis e 2 ter dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

L'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (art. 1 comma 3 ultimo periodo D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni nella Legge n. 120 del 11 settembre 2020) **in tale caso non si calcola la soglia di anomalia ed il RUP valuta la congruità di ogni offerta che, in base alla presenza di elementi specifici, ritenga sospetta di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo.**

2.3 La presente procedura è gestita con modalità telematica e, pertanto, le offerte potranno essere presentate solo attraverso la seguente piattaforma telematica: [https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/) e PREVIO accesso alla propria Area Riservata



3. LUOGO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

LUOGO DI ESECUZIONE:

Comune di Rimini – via Popilia, n. 69

DESCRIZIONE:

Il progetto prevede un intervento di ristrutturazione edilizia attraverso la demolizione con successiva ricostruzione di un fabbricato sito in via Turchetta nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La ristrutturazione prevede la demolizione con la ricostruzione di un fabbricato a pianta regolare dello stesso volume legittimo dell'esistente contenente due unità immobiliari residenziali di circa 83 mq di superficie utile ciascuna.

Il nuovo progetto intende a rispettare la tipologia architettonica tradizionale del tipico casale romagnolo, con pianta rettangolare e tetto a due falde. Per dare inoltre una connessione con la contemporaneità, vengono inseriti elementi moderni quali il portico sul lato corto e l'asimmetria delle falde di copertura.

Gli elementi previsti in progetto hanno funzionalità ed interrelazione in riferimento al comune obiettivo da raggiungere consistente nel potenziare le autonomie personali e sociali delle persone con disabilità che vivono in questo contesto territoriale e promuovere la loro inclusione sociale attraverso percorsi di inserimento lavorativo.

Gli appartamenti permetteranno di realizzare attività di soggiorni che prevederanno la convivenza di due gruppi di sei persone con la presenza di figure educative e saranno costituiti ciascuno da n.4 camere (due doppie e due singole), n.2 bagni, cucina e soggiorno-pranzo.

Il tutto è progettato per essere accessibile a persone con ridotta o impedita capacità motoria (vedasi relazione tecnica in merito al superamento delle barriere architettoniche).

I parcheggi P3 saranno reperiti a raso, di cui alcuni dimensionati per disabili, mentre si richiede la monetizzazione dei parcheggi P1.

Verranno rispettate la superficie permeabile minima richiesta del 30% della superficie fondiaria e la copertura arborea minima del 40% della superficie permeabile.

Per una più dettagliata definizione delle opere strutturali finalizzate alla ristrutturazione edilizia attraverso la demolizione con successiva ricostruzione dell'edificio si rimanda alla relazione di calcolo ed alle tavole strutturali allegate al progetto.

Si evidenzia, in relazione all'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 96/2017 di conversione del D.l. 50/2017 nonché dal D.Lgs. 56/2017 (che prevede che “*Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139*”), che il presente appalto costituisce una suddivisione e soglia ottimale ed efficace a livello di definizione progettuale e di esecuzione dei lavori e che pertanto non risulta economicamente e funzionalmente opportuna un'ulteriore articolazione e/o suddivisione del progetto in ulteriori separati lotti, dal momento si ribadisce che l'attuale dimensionamento progettuale ottimizza l'efficacia delle procedure e lo svolgimento efficace dell'appalto.

4. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO

4.1 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.



4.2 Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori posti a base dell'affidamento a misura comprensivi dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza ammonta presuntivamente ad **€ 551.356,82 (euro cinquecentocinquantomilatrecentocinquantasei/82)** (Iva esclusa) comprensivo di costi della manodopera pari ad Euro 224.943,50 (Euro duecentoventiquatteromilanovecentoquarantatre/50) (Iva esclusa) come di seguito suddivisi:

1. **€ 547.295,79 (Euro cinquecentoquarantasettemiladuecentonovantacinque/79)** (Iva esclusa) soggetto a ribasso quale base d'asta su cui formulare l'offerta (per lavori a misura), comprensivo, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, dei costi della manodopera pari ad Euro 224.943,50 (Euro duecentoventiquatteromilanovecentoquarantatre/50) (Iva esclusa);
2. **€ 4.061,03 (Euro quattromilasessantuno/03)** (Iva esclusa) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

| CATEGORIA LAVORI | GRUPPI OMOGENEI DI LAVORAZIONI | A MISURA | | | TOTALE (D+E+G+H) |
|------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--|-------------------|
| | | AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA | ONERI DI SICUREZZA | COSTI DI MANODOPERA (CALCOLATI SU C+D) | |
| A | B | C | D | E | F |
| OG1 | <i>Edifici Civili e industriali</i> | 378.342,95 | 2.807,37 | 152.460,13 | 381.150,32 |
| OS28 | <i>Impianti termici e di condizionamento</i> | 81.585,70 | 605,38 | 32.876,43 | 82.191,08 |
| OS30 | <i>Impianti elettrici</i> | 87.367,14 | 648,28 | 39.606,94 | 88.015,42 |
| Totale | | 547.295,79 | 4.061,03 | 224.943,50 | 551.356,82 |

4.3 CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO

Trattandosi di appalto di lavori di importo superiore a € 150.000,00, si applica il **sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici** (D. Lgs 50/2016: articoli 84; 83, comma 2; art.216, comma 14; DPR 207 del 05.10.2010). **I concorrenti, pertanto, devono possedere Attestazione SOA** - rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 64 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 regolarmente autorizzata, e in corso di validità - **per le categorie/lavorazioni come di seguito individuate, di importo superiore ad Euro 150.000,00.**

CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in conformità dell'allegato A, dell'art. 3 comma oobis del D.Lgs. 50/2016 implementato e coordinato con il D.Lgs. 56/2017, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali:

- **<OG1> "Edifici civili ed industriali"** per un importo fino ad **€ 381.150,32** –per **Classifica adeguata ai lavori da assumere.**

OPERE SCORPORABILI

Sono previste le seguenti **categorie scorporabili**:

- **<OS28> "Impianti termici e di condizionamento"** per un importo fino ad **€ 82.191,08**– **classifica I^a oppure art. 90 DPR 207/2010**, ai sensi dell'art. 61, comma 2, D.P.R. 207/2010.



Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. oo-ter), del D. Lgs. n. 50/2016, tali lavorazioni in categoria OS28 sono scorporabili a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), del D.L. n. 47/2014.

Per le lavorazioni appartenenti a tale categoria, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'articolo 12, commi 2, lettera b), della Legge 23 maggio 2014 n. 80 è possibile alternativamente:

- la qualificazione in proprio;
- la dichiarazione di subappalto qualificatorio ad impresa in possesso della relativa qualificazione;
- la costituzione di ATI verticale con impresa mandante in possesso della qualificazione per l'opera scorporabile;
- l'avvalimento del requisito.

Trattandosi di opere di importo superiore al 10% dell'importo dei lavori e inferiore a € 150.000,00, i concorrenti dovranno possedere i seguenti **requisiti speciali ex art. 90 del D.P.R. 207/2010**:

- 1) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera invito non inferiore all'importo di € **82.191,08**;
- 2) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1);
- 3) Adeguata attrezzatura tecnica.

oppure in alternativa:

possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 64 del D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità per la **categoria OS28 "Impianti termici e di condizionamento" – classifica I^**.

Sono previste le seguenti categorie **scorporabili "Strutture, impianti e opere speciali (SIOS)"**, ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248:

- **<Categoria OS30> "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici"** per un importo di €- **88.015,42 Classifica I^ oppure art. 90 DPR 207/2010**;

Per le lavorazioni appartenenti a tale categoria, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'articolo 12 commi 2 lettera b) della Legge 23 maggio 2014 n. 80, è obbligatoria la qualificazione in proprio, diversamente, deve essere dichiarato il subappalto delle medesime ad impresa in possesso della relativa qualificazione, oppure deve essere dichiarata la costituzione di ATI verticale con impresa mandante in possesso della qualificazione per l'opera scorporabile. **Non è ammesso il ricorso all'avvalimento ai fini della qualificazione, in quanto l'importo supera il 10% dell'importo totale dei lavori.**

Trattandosi di opere di importo superiore al 10% dell'importo dei lavori e inferiore a € 150.000,00, i concorrenti dovranno possedere i seguenti **requisiti speciali ex art. 90 del D.P.R. 207/2010**:

- 1) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera invito non inferiore all'importo di € **88.015,42**;
- 2) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1);
- 3) Adeguata attrezzatura tecnica.



oppure in alternativa:

possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 64 del D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità per la **categoria OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici" – classifica I^A.**

Con riferimento alle categorie OS30 e OS28, trattandosi di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui al **Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008 n. 37** (ex Legge 46/90), l'appaltatore dovrà dimostrare di possedere **l'abilitazione ai sensi del citato D.M.**

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.m. 10 novembre 2016 n. 248, l'operatore economico in possesso della attestazione SOA nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

4.4 Qualificazione

L'operatore economico dichiara la modalità di partecipazione per ogni singola categoria di lavorazioni di cui al precedente punto 4.3, compilando la parte C della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (Allegato n. 2 alla Lettera invito).

5. SUBAPPALTO

5.0 - Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 49 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, previa autorizzazione dell'Amministrazione, come da tabella sottostante:

| Categoria prevalente o scorporabile | Categoria di lavori | Categoria | Importo complessivo comprensivo della sicurezza | Classifica SOA | Qualificazione obbligatoria | % di Subappalto qualificatorio | % di Subappalto esecutivo |
|-------------------------------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| PREVALENTE | Edifici civili ed industriali | OG1 | € 381.150,32 | II ^A | SI (IN QUANTO PREVALENTE) | Non ammesso | Nella misura massima del 49,99% |
| SCORPORABILE | Impianti termici e di condizionamento | OS28 | € 82.191,08 | art. 90 DPR 207/2010 oppure I ^A | SI | AMMESSO 100% | AMMESSO 100% |
| SCORPORABILE | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | OS30 | € 88.015,42 | art. 90 DPR 207/2010 oppure I ^A | SI | AMMESSO 100% | AMMESSO 100% |

In particolare si precisa che la ditta aggiudicataria dovrà svolgere almeno il 50,01% dei lavori rientranti nella categoria prevalente OG1.

L'operatore economico dovrà pertanto verificare che il totale delle opere che intende subappaltare non superi le percentuali indicate nella tabella sopra riportata.

Non è ammesso il subappalto qualificatorio della categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, DPR. 207/2010.



Il subappalto è ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 105 comma 8, **il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.**

Ai sensi dell'art. 105 comma 14 prima parte del D.Lgs 50/2016 (comma modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2), legge n. 108 del 2021), qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, **il contratto di subappalto** dovrà contenere la seguente specifica clausola:

“Ricadendo le attività tra quelle di cui all'art. 105 comma 14 del D.Lgs 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro”.

Pertanto:

- all'appaltatore è richiesto di dichiarare, mediante la dichiarazione sostitutiva allegata alla presente lettera invito, il proprio CCNL;
- in sede di autorizzazione al subappalto, la relativa istanza dovrà contenere specifica dichiarazione relativa alla circostanza che le attività oggetto di subappalto coincidano o meno con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino o meno le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale; l'appaltatore sarà tenuto ad indicare la tipologia di contratto collettivo di lavoro applicato da lui e dal subappaltatore, nonché a rendere specifica attestazione che venga riconosciuto ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Si precisa che le dichiarazioni relative al subappalto, presenti nel Documento di gara unico europeo, Parte II, Sezione D, andranno necessariamente rese e integrate mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio allegata alla presente lettera invito.

Il subappalto DEVE essere dichiarato in gara e poi deve essere oggetto, da parte dell'aggiudicatario, di apposita richiesta di autorizzazione.

5.1 - Subappalto qualificatorio

I concorrenti devono prestare attenzione alla distinzione fra:

* **subappalto qualificatorio**, istituito previsto per qualificarsi in gara ed essere ammessi. Vedesi in merito alla ammissibilità dell'utilizzo del subappalto qualificatorio (per la procedura in oggetto) quanto riportato al precedente punto 4.3 per le categorie, OS28 e OS30.

Si evidenzia che in caso di subappalto qualificatorio di categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria il concorrente ha l'obbligo di possedere in categoria prevalente una classifica che copra l'importo della prevalente stessa e – **cumulativamente** – **l'importo della citata/e categoria/e a qualificazione obbligatoria non posseduta.**

e

***subappalto esecutivo** (ovvero modalità di eseguire i lavori) **E' ammesso per la procedura in oggetto.**

5.2 - Subappalto esecutivo - Percentuali massime



Al fine del suddetto calcolo occorre tenere conto di quanto previsto nella tabella di cui al precedente punto 5.0 ove si precisa che i lavori sono subappaltabili (in modalità qualificatoria e/o esecutoria) nella **misura massima sopraindicata del 49,99%, per la categoria prevalente.**

5.3 Subappalto di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

Qualora il concorrente intenda affidare in subappalto – **come definito all'art. 105, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016** – un'attività fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dalla Legge 06.11.2012, n. 190, art. 1, comma 53, sarà tenuto ad accertarsi che i **subappaltatori, indicati in sede di richiesta di autorizzazione al subappalto, siano iscritti nella c.d. white list** della Prefettura della provincia di appartenenza, come previsto dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 - "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190", all'articolo 2 comma 2.

6. CONDIZIONI PARTICOLARI

Ogni evento impeditivo alla consegna, realizzazione o completamento dei lavori previsti nell'intervento produrrà conseguenze sulla aggiudicazione e sulle attività dell'Appaltatore.

Qualora dovessero manifestarsi ragioni di pubblico interesse, circostanze speciali o cause di forza maggiore tra cui sono compresi i provvedimenti emessi dalla competente Autorità nei confronti dell'Amministrazione, nel corso della procedura di gara, ad avvenuta aggiudicazione con consegna dei lavori in via d'urgenza in pendenza della stipula del contratto d'appalto o dopo la sua formale sottoscrizione, valgono le seguenti prescrizioni:

- se l'evento impeditivo dovesse manifestarsi nel corso della procedura di gara non si procederà all'affidamento dei lavori;
- se l'evento impeditivo dovesse manifestarsi ad avvenuta consegna in via d'urgenza dei lavori, non si procederà alla stipulazione del contratto. In tal caso saranno riconosciuti all'Appaltatore unicamente i compensi per le attività o lavori già eseguiti o predisposti in cantiere, senza diritto a maggiori oneri o indennizzi per attività non espletate;
- se l'evento impeditivo dovesse manifestarsi dopo la stipulazione del contratto o qualora le sospensioni dei lavori, una o più di una, dovessero raggiungere la durata complessiva di sei mesi, si procederà allo scioglimento del contratto con recesso dell'Amministrazione.

Trattandosi di procedura negoziata ogni vincolo tra le parti insorge a fronte della stipula del contratto di appalto e pertanto l'invio della presente lettera invito non è impegnativa per l'Ente, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di non procedere, modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti a cui è stata inoltrata la presente richiesta di invito possano vantare alcun diritto o pretesa.

7. TERMINE DI ESECUZIONE – CONSEGNA DEI LAVORI - PENALI

La durata complessiva dei lavori viene fissata in **240 (duecentoquaranta)** giorni naturali e continuativi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto dei termini fissati per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o nelle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all' 1‰ per mille dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui la misura complessiva della penale sia superiore il 20%, dell'ammontare netto contrattuale potrà essere attivata la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore che la stazione appaltante



effettuerà secondo le modalità di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale disposizione opera in deroga all'art. 113 bis del D. Lgs 50/2016.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma primo, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
- e) La penale, nei casi di cui ai precedenti punti b) e d) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; nei casi di cui al precedente punto c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui ai precedenti punti sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o in occasione di qualunque altro SAL successivo o dello SF.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Il Responsabile Unico del Procedimento, qualora vi siano ragioni d'urgenza, può autorizzare il Direttore Lavori alla consegna dei lavori medesimi ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, secondo quanto previsto dell'art. 8 lettera a) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 convertito con Legge n. 120 del 11 settembre 2020 secondo le modalità decise dalla stazione appaltante senza che l'appaltatore possa opporre alcuna eccezione in merito.

7.1. Premio accelerazione

È riconosciuto all'appaltatore, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte e a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo sul termine finale indicato nel bando di gara; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali. L'entità di detto premio di accelerazione è da pari all' 1‰ dell'ammontare netto contrattuale e la cui somma non può superare il 20% dello stesso.

8. DOCUMENTAZIONE DI GARA TECNICO- AMMINISTRATIVA - SOPRALLUOGO

8.1 Documentazione di gara tecnico-amministrativa

Lettera invito con i seguenti allegati:

- All. 1 - Modello Istanza
- All. 2 - Modello dichiarazione sostitutiva
- All. 3 - Modello DGUE
- All. 4 - Schema contratto
- All. 5 - Modello dichiarazione titolare effettivo

Progetto:

- **Elenco elaborati come da Allegato A.**



La documentazione di gara viene messa a disposizione dei concorrenti **sulla piattaforma telematica:**
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

8.2 Sopralluogo obbligatorio

Il sopralluogo è condizione necessaria per presentare l'Offerta.

Gli operatori economici **devono, a loro totale cura e spese, prendere visione dello stato dei luoghi e dell'area interessati dalla esecuzione dei lavori**, per accertare la loro natura, comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche; le condizioni locali, inclusi gli eventuali vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali; gli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da lavori in prossimità di edifici privati e pubblici, su impianti in esercizio od in prossimità di impianti in esercizio; ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui l'accesso ai luoghi ove svolgere i lavori, disponibilità di cave, discariche, permessi, eccetera.

Gli operatori economici devono dichiarare di aver adempiuto a tale obbligo nella domanda di partecipazione.

L'Appaltatore non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.

9. RICHIESTA DI CHIARIMENTI – INFORMAZIONI

Fino a 10 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione dell'Offerta, i Concorrenti potranno inviare richieste di chiarimenti al Responsabile Unico del Procedimento tramite la piattaforma telematica https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima sulla predetta piattaforma, entro il 6° giorno antecedente il termine per la presentazione delle offerte.

Per ulteriori informazioni generali sul progetto posto a base di gara è possibile contattare direttamente il punto di contatto ai recapiti indicati al precedente punto 1.4.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

10.1 Soggetti ammessi alla procedura

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 45 e 47 dello stesso decreto, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Per la partecipazione alla gara delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 nonché quelle contenute nelle normative vigenti in materia e quelle emanate in merito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Inoltre sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, come previsto dall'art. 45 comma 1, art. 49 e art. 83 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice vigente.

10.2 Ulteriori precisazioni per la partecipazione di RTI e Consorzi



È fatto **divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre..." (48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni nella Legge n. 120 del 11 settembre 2020.

Per i consorziati indicati quali esecutori opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma.

In caso di violazione di dette norme sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato con conseguente applicazione dell'articolo 353 del Codice Penale.

Il Consorziato designato all'esecuzione dei lavori deve essere associato al Consorzio alla data della gara.

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

11.1 Requisiti di ordine generale

- Gli operatori economici non dovranno trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- Non dovrà sussistere divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, compreso quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
- Non dovranno sussistere divieti di partecipazione a gare con la pubblica amministrazione, compreso quanto previsto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

REQUISITI DI ORDINE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 47 D.L. 77/2021 ("Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"):

- Ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del **rapporto sulla situazione del personale** ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (operatori che occupano oltre 50 dipendenti) dovranno produrre, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanza sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità

In caso di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenuti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra. Ai sensi del parere MIMS 1366/2022, tale obbligo si applica anche per le imprese ausiliarie e per i subappaltatori, non per le imprese cooptate.

Si chiarisce che, secondo la FAQ pubblicata all'indirizzo

<https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/article/Quali-aziende-sono-tenute-alla-redazione-e-all-invio-del-rapporto-sulla-situazione-del-personale-maschile-e-femminile-relativo-al-biennio-2020-2021?language=it> sono tenute alla redazione e all'invio del rapporto, con riferimento al biennio



2020-2021, “le aziende pubbliche e private che alla data del 31 dicembre 2021 occupavano oltre cinquanta dipendenti. Se alla data del 31 dicembre 2021 l’azienda impiegava oltre 50 dipendenti è tenuta all’adempimento, indipendentemente dalla circostanza che prima o subito dopo quella data il personale impiegato risultasse inferiore alla soglia dei 50 dipendenti”.

Si chiarisce inoltre che, ai fini della suddetta attestazione di conformità:

- la trasmissione alla consigliera e al consigliere regionale di parità si intende comprovata mediante produzione della ricevuta di trasmissione attraverso il portale <http://servizi.lavoro.gov.it>
- la trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali va dichiarata mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000.

È causa di esclusione la mancata produzione della documentazione di cui all’art. 47, comma 2 D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, quando dovuta.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 qualora non sia stata prodotta la documentazione sopra richiesta (art. 47, comma 2 D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021), quando dovuta.

- Ai sensi dell’art. 47, comma 4, D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, gli operatori economici dovranno aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
- Ai sensi del medesimo art. 47, comma 4, D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, gli operatori economici dovranno assumere l’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, **a pena di esclusione**, una quota pari almeno al 30% di occupazione giovanile e una quota pari almeno al 30% di occupazione femminile, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309. Tale percentuale è prevista in misura inferiore a quella individuata in via generale dal citato comma 4 dell’art. 47, per le motivazioni contenute nella Determina a contrarre.
Si precisa che, ai sensi del parere MIMS 1366/2022, il riferimento alla quota di occupazione giovanile/femminile prevista deve essere riferita al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l’arco temporale per l’esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse e strumentali, anche realizzate tramite avvalimento o subappalto.
Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108) (Delibera ANAC n. 451 del 5 ottobre 2022, PREC 110/2022/L-PB).
- Ai sensi dell’art. 47, comma 6, D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, **sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’art. 47, comma 3 del D. L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021.
- Gli operatori economici dichiarano di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali”, c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.



L'assenza di motivi di esclusione, di divieti di contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipazione a gare dovrà essere dichiarata utilizzando sia il modello DGUE che il "modello di dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà" (Allegato n. 2 alla lettera invito).

11.2 Requisiti di ordine speciale

Il possesso dei requisiti speciali è richiesto a pena di esclusione e deve essere dichiarato nel DGUE con le modalità sotto riportate nonché nella dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà (Allegato n. 2) parte C ed eventualmente parte E

Il concorrente non si può limitare a compilare la Parte IV, Sezione alfa del documento stesso.

Gli operatori economici dovranno:

a) possedere Attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 64 D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche oggetto dello specifico appalto come indicate al paragrafo 4.3 della presente lettera invito.

Si precisa che:

- in caso di scadenza della verifica triennale, l'impresa concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante la domanda presentata nei termini ovvero prima della scadenza triennale con la quale chiede alla SOA di effettuare l'aggiornamento della relativa attestazione;

- in caso di scadenza quinquennale, l'impresa concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante, il contratto stipulato con la SOA almeno 90 giorni prima della scadenza, nonché gli atti dai quali risulta sospesa, per chiarimenti o integrazioni documentali, la procedura di rilascio dell'attestazione.

- trattandosi di appalto di lavori di importo superiore a Euro 150.000,00, è richiesta la qualificazione SOA per tutte le categorie individuate fatto salvo per le categorie OS28 ed OS30 - categorie di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento - di avvalersi della specifica previsione di cui all'art. 92 comma 7 ultimo periodo del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che prevede la possibilità in tale fattispecie di avvalersi dei requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90 del medesimo D.P.R. (in tale caso si richiede di compilare lo specifico punto E dell'Allegato n. 2).

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte II, sezione A.

b) essere iscritti nei registri ed albi tenuti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione A.

c) possedere certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento **ad eccezione** delle imprese, raggruppate, che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I o II. Saranno ammesse le Imprese che dimostrino di avere conseguito la certificazione di qualità recentemente e successivamente al rilascio dell'attestato di qualificazione e di avere in itinere l'adeguamento dello stesso.

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione D.

d) gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del DPR 207/10 accertati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 comma 2, 216 comma 14, 84 comma 1, 90 comma 8 del Codice e dell'art. 62 del DPR 207/10, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

11.3 Documentazione



Le istanze e le dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide se presentate ai sensi dell'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).

12. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta dovrà pervenire, **esclusivamente** con le modalità telematiche previste dalla piattaforma https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ con Accesso alla propria Area Riservata **entro il termine perentorio**

delle ore 13:00 del giorno 17/07/2023

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà all'operatore economico la trasmissione dell'offerta.

Si invita pertanto a tener conto del tempo necessario per il caricamento dei file e per l'invio finale dell'offerta.

Per eventuale necessità di supporto tecnico all'utilizzo della Piattaforma SATER:

<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

Call center:

- da rete fissa: 800 810 799
- da rete mobile: 089 9712796
- info.intercenter@regione.emilia-romagna.it

La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento sequenziale delle operazioni di gara (apertura delle buste, verifica della documentazione presentata, ecc.) conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.

La presentazione dell'offerta prevede il caricamento dei documenti informatici, anche sottoscritti digitalmente, nelle seguenti buste virtuali:

- 1) busta amministrativa
- 2) busta economica

Non sono ammesse modalità differenti di presentazione dell'offerta e di consegna della documentazione.

Apertura offerte: 1^ seduta pubblica telematica il giorno 18/07/2023 alle ore 10:00.

Sarà possibile assistere alla seduta di gara tramite la Piattaforma Telematica SATER, collegandosi da remoto all'url https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/, come indicato nella guida relativa alle sedute virtuali disponibile all'url <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>.

Ove necessario, l'eventuale prosecuzione della seduta di apertura delle buste amministrative, si svolgerà, senza soluzione di continuità, nelle giornate successive alla prima, senza ulteriore avviso ai partecipanti.



13. BUSTA AMMINISTRATIVA

Nella busta Amministrativa devono essere caricati i seguenti documenti:

A.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA, contenente gli estremi di identificazione dell'operatore economico, firmata digitalmente dal Titolare o Legale rappresentante dell'operatore economico; nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere resa e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

La domanda può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura in originale o in copia autentica notarile, salvo che i relativi poteri non compaiano sul certificato della CCIAA.

La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Amministrazione – Allegato n. 1

Si precisa che per la partecipazione alla presente gara, in quanto procedura negoziata, non è dovuta l'imposta di bollo (cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate 5/1/2021 n. 7, "Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare");

A.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SIA DI CERTIFICAZIONE CHE DI ATTO NOTORIO (Allegato n. 2)

Tale dichiarazione, sottoscritta con le stesse modalità della domanda di partecipazione, deve essere redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione.

In essa, l'operatore economico:

a) fornisce le integrazioni richieste dalla Stazione Appaltante a quanto dichiarato nel DGUE in relazione alle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, indicando i nominativi dei soggetti specificati al punto A2, lettera e) della presente lettera invito;

b) nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016:

rende le dichiarazioni che indicano per quali consorziati il consorzio concorre e la parte dei lavori che eseguono.

La dichiarazione sostitutiva deve essere redatta, oltre che dal consorzio, anche dalle consorziate esecutrici.

c) nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti, rende le dichiarazioni attestanti:

* a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Capogruppo;

* la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione di ciascuna Impresa facente parte del costituendo raggruppamento;

* la categoria di lavori da eseguire e relativa percentuale;

* l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di Lavori Pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

d) nel caso di subappalto:

rende le dichiarazioni relative al subappalto esecutorio e, se ammesso, al subappalto qualificatorio;

e) dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti e aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato gli stessi realizzabili ed i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;



f) dichiara di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e di aver acquisito piena conoscenza della natura dei lavori, delle caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche, delle condizioni locali, inclusi gli eventuali vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali, gli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da lavori in prossimità di edifici privati e pubblici, su impianti in esercizio od in prossimità di impianti in esercizio; della necessità di disponibilità di cave, discariche, permessi ecc.;

g) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta:

* degli oneri previsti per la stipula delle garanzie da prestarsi ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, previste nello schema di contratto e di tutte le altre condizioni contrattuali;

* degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

h) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara e negli elaborati progettuali e di accettarne tutte le condizioni, senza condizione e riserva alcuna inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto DM 23 giugno 2022 n. 256;

i) dichiara di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fermo quanto previsto dall'art. 29 comma 1 lettera b) del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, in materia di revisione prezzi;

J) dichiara il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020;

k) dichiara, essendoci nel presente appalto lavorazioni per la cui esecuzione è richiesta obbligatoriamente l'abilitazione ai sensi del Decreto Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37 e s.m.i. (ex Legge 46/90) (barrare una delle voci sottostanti):

- il possesso dell'abilitazione ai sensi del Decreto Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37, se l'opera verrà eseguita in proprio;
- di volerle subappaltare ad imprese in possesso delle relative abilitazioni;
- che le mandanti sono in possesso dell'abilitazione ai sensi del Decreto Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37.

l) dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri aziendali per la sicurezza necessari a garantire l'esecuzione del contratto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguito il contratto;

m) dichiara di avere correttamente adempiuto, all'interno dell'azienda agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'art. 30 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

n) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

o) dichiara di possedere l'idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza in relazione ai lavori da eseguire, come previsto dall'art. 90 comma 9 del T.U. 81/2008 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e di impegnarsi ad esibire, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, la documentazione che sarà richiesta e comunque la documentazione indicata nell'allegato XVII del T.U. suddetto;

p) di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali;



q) di aver verificato la presenza di chiarimenti, risposte a quesiti o rettifiche ai documenti di gara pubblicati sul sito dell'ASP <https://www.aspvallonimarecchia.it/> e sulla piattaforma telematica SATER https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/, e di averne preso piena conoscenza;

r) dichiara di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto;

s) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito dell'ASP <https://www.aspvallonimarecchia.it/> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

t) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo e in particolare dichiara:

- di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di avere formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, rispetto all'impresa da me rappresentata, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, rispetto all'impresa da me rappresentata, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e precisamente con la/e seguente/i impresa/e partecipante/i (indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede legale) e di avere formulato autonomamente l'offerta.

u) dichiara

- di aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati (art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238), ovvero
- di essere nella seguente posizione: _____;

v) dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L 14/12/2018, n. 135);

w) dichiara di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (art. 80, comma 5, lettera c-bis) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L 14/12/2018, n. 135);

x) dichiara di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, lettera c-ter) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L 14/12/2018, n. 135);

y) dichiara di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lettera c-quater) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 14/06/2019, n. 55);

z) dichiara di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lettera f-bis) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56);



- aa) dichiara di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lettera f-ter) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56);
- bb) dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei tributi locali (parere ANAC prot. UPAG 2211 dell'11 gennaio 2019; Delibera ANAC n. 295 del 1° aprile 2020);
- cc) dichiara di essere iscritto, ai fini dell'invio dei dati all'Osservatorio dei Lavori Pubblici:
- o Posizione INAIL n. _____ presso INAIL sede di _____
 - o Posizione INPS n. _____ presso INPS sede di _____
 - o Cassa Edile n. _____ presso Cassa _____
- dd) dichiara di essere iscritto oppure di non essere iscritto oppure di aver presentato in data _____ domanda di iscrizione nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") - previsto dall'art.1, comma 53 della Legge 6/11/2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 - ed attivo presso la Prefettura di _____ competente in relazione alla sede legale dell'impresa concorrente, in relazione allo svolgimento della seguente attività _____;
- ee) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- ff) dichiara di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR;
- gg) dichiara:
- di essere una azienda pubblica o privata che occupa oltre cinquanta dipendenti e quindi tenuta a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale di cui all'art. 46 D. Lgs. 198/2006 (art. 47, comma 2 L. 108/2021) *oppure*
 - di essere una azienda pubblica o privata che occupa tra i quindici ed i cinquanta dipendenti compresi e quindi tenuta a redigere, trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, e consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (art. 47, comma 3, L. 108/2021) e che non sussistono irregolarità, ai sensi dell'art. 47, comma 3 in combinato disposto con l'art. 47, comma 6, ultimo periodo, della L. 108/2021, nella consegna alle stazioni appaltanti della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
- hh) dichiara di aver assolto, al momento della presentazione della presente offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 17 marzo 1999, n. 68, (art. 47, comma 4 Legge 108/2021), oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice;
- ii) dichiara di assumere l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività



ad esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile, ed una quota pari al 30% all'occupazione femminile (art. 47 comma 4 L. 108/2021);

- jj) dichiara il numero dei dipendenti impiegati alla data del 31.12.2021 ed alla data di presentazione dell'offerta;
- kk) dichiara di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3 del D. L. n. 77/2022 convertito in L. 108/2021;
- ll) dichiara di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
- mm) indica nel dettaglio i soggetti qualificabili come "titolare effettivo¹" ai sensi del Decreto n. 55/2022, D.lgs. 231/2007, richiamati dalle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori", ed il criterio di individuazione, fra quelli riportati nella tabella sottostante:

¹ Secondo la Normativa Antiriciclaggio 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti.



CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al D.Lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al D.Lgs. n. 125 del 2019. È possibile identificare l'applicazione di 3 criteri per l'individuazione del titolare effettivo, che si applicano "a cascata" (se il primo criterio non dà risultati, si passa al secondo e poi al terzo):

1. **criterio dell'assetto proprietario**: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. **criterio del controllo**: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
3. **criterio residuale**: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopradescritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale "assenza di titolare effettivo".

- nn) dichiara, in caso di aggiudicazione, se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;
- oo) dichiara, in caso di aggiudicazione, se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021;
- pp) dichiara di inserire negli eventuali contratti di subappalto l'impegno del subappaltatore a rispettare: (i) le disposizioni e gli impegni assunti in merito alla promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 2 e 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nella lettera invito concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dalla presente lettera invito; (ii) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica e le previsioni del principio DNSH;
- qq) dichiara di inserire negli eventuali contratti di subappalto l'impegno del subappaltatore ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo di cui al Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 marzo 2022 alle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli



interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori come indicati nell'Allegato n. 5 alla presente lettera invito;

- rr) dichiara di essere informato che, ai sensi del regolamento (U.E.) 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.:
- che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento stesso;
 - che il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità rispetto all'affidamento di che trattasi;
 - che il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa ed un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalle procedure di gara;
 - i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
 - agli eventuali soggetti esterni all'Ente, comunque coinvolti nel procedimento;
 - alla commissione di gara;
 - ai partecipanti alla gara;
 - ai competenti uffici pubblici, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L.241/90;
 - che il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice;
 - che i diritti esercitabili sono quelli di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (U.E.) 2016/679.

A.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) secondo il modello fornito dalla stazione appaltante – Allegato n. 3.

Tale modello deve essere compilato e sottoscritto digitalmente, secondo le indicazioni rese dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" (GU n. 174 del 27-7-2016).

Si precisa che:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere compilato, e sottoscritto digitalmente, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV, V e VI;
- b) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto digitalmente, oltre che dal consorzio, anche dalle **consorziate esecutrici**, queste ultime limitatamente alla Parti II Sezioni A e B, III e VI;
- c) nel caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato (nonché sottoscritto digitalmente) dall'**ausiliata** nella Parte II, Sezione C; l'**impresa ausiliaria** dovrà invece compilare la Parte II – Sezioni A e B – e le Parti III, IV e VI;
- d) nel caso di **subappalto**, le dichiarazioni presenti nel Documento di gara unico europeo, Parte II, Sezione D, andranno necessariamente rese e integrate mediante l'istanza di partecipazione allegata alla presente lettera invito;
- e) nelle more dell'adozione da parte dell'ANAC di un atto a carattere generale, preannunciato dal Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017, gli operatori economici sono invitati:
- a. ad indicare nel DGUE, Parte II, Sezione B, il nominativo dei legali rappresentanti, procuratori *ad negotia* e institori



b. rendere nel DGUE, Parte III, Sezione A, le dichiarazioni (motivi legati a condanne penali, art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016) riferite a tutti i soggetti in carica o cessati dalla carica nell'anno precedente l'avvio della procedura.

Ai sensi dell'art. 80 comma 3 e come meglio precisato del predetto Comunicato ANAC, la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1 del Codice deve essere verificata in capo:

* ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

* ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

* ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori *ad negotia*), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L'espressione "socio di maggioranza" di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se sono tre, al socio titolare del 50% (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 novembre 2013 n. 24).

Nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, la società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, ha l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato o che sono cessati dalla relativa carica nell'ultimo anno presso la società cedente, locatrice, incorporata o fusasi; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (Consiglio di Stato Ad. Plen. 7 giugno 2012 n. 21 – AVCP parere n. 210 del 19/12/2012).

Nel caso di socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, rappresentato da persona giuridica la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 va resa anche con riferimento a tutti i soggetti di cui dell'art. 80 comma 3 inerenti tale persona giuridica.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese dal legale rappresentante dell'impresa concorrente:

- mediante l'utilizzo del modello DGUE, (Allegato n. 3) in cui vanno specificati i nominativi dei legali rappresentanti, procuratori *ad negotia* ed institori (Parte II, Sezione B);
- mediante il Modello Allegato n. 2 in cui vanno indicati i nominativi dei singoli soggetti.

f) qualora dal DGUE, Parte III, emergano circostanze di cui all'art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione di tali risarcimenti, impegni e/o provvedimenti deve essere allegata alla domanda di partecipazione; tali circostanze verranno valutate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 80 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

g) nel DGUE, la Parte V non dovrà essere compilata dall'operatore economico concorrente, non essendo applicabile alla presente procedura l'art. 91 del D.Lgs. 50/2016.

A.4 NEL CASO DI ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE GIÀ COSTITUITI:

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento corrispondente alla percentuale o parte che verrà eseguita da ciascun partecipante,



ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE, con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale o parte che verrà eseguita da ciascuna partecipante.

A.5 NEL CASO DI AVVALIMENTO:

In attuazione di quanto previsto all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'Operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

In tal caso l'operatore economico, che assume il ruolo di **Impresa ausiliata**, dovrà:

- a) compilare il DGUE come sopra indicato;
- b) allegare il contratto, da stipularsi con scrittura privata, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i mezzi prestati **dettagliatamente indicati** in **modo determinato e specifico per tutta la durata dell'appalto**. **Tale obbligo si applica anche nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo.**

In caso di soccorso istruttorio a causa della mancata allegazione del contratto di avvalimento è onere dell'operatore economico dimostrare con data certa ai sensi di legge che il contratto di avvalimento è stato stipulato in data entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, e ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l'oggetto, le risorse, il personale e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Non sarà ammesso un contratto di avvalimento sottoposto a condizione sospensiva.

Nel contratto deve essere espressamente indicato che "l'Impresa ausiliaria e il Concorrente sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante".

Dovranno essere caricati, riguardo all'Impresa ausiliaria i seguenti documenti, da considerarsi elementi indispensabili ed essenziali, **debitamente compilati** e **sottoscritti** digitalmente dall'impresa ausiliaria stessa:

- 1 – **Domanda di partecipazione alla procedura** (Allegato n. 1);
- 2 – **Dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà** (Allegato n. 2, barrando nella parte A l'apposita voce riferita all'impresa ausiliaria e compilando la sola parte B);
- 3 – **Documento di gara unico europeo** (Allegato n. 3);
- 4 – **Dichiarazione del Legale Rappresentante** attestante:
 - che l'Impresa si obbliga verso il Concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, **dettagliatamente indicate**, di cui è carente il Concorrente. Al fine di potere valutare la serietà dell'impegno assunto dall'impresa ausiliaria resta inteso che qualora venga messo a disposizione l'attestato SOA l'Impresa ausiliaria deve mettere a disposizione ogni requisito reso necessario ai fini del conseguimento dell'attestato stesso.
 - che l'Impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ad altra impresa.

Ai sensi dell'art. 89 comma 6, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7, non è consentito che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti dell'impresa ausiliaria.

Il Concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle



prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art. 89 comma 8, l'Impresa ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell'Impresa ausiliaria sia nei limiti dei requisiti prestati che della normativa vigente in materia di subappalto.

A.6 DOCUMENTO "PASO" di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 464/2022 comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Gli Operatori economici devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, dovrà allegare anche il PASO relativo all'impresa ausiliaria;

A.7 RICEVUTA attestante il versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

Gli operatori economici devono presentare RICEVUTA attestante il versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di Euro **77,00** effettuato con le modalità attualmente in vigore.

In caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'impresa mandataria.

La stazione appaltante è tenuta a controllare l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

A.8 (per i soli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) **COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE** redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata, copia del predetto rapporto deve essere presentata da ciascuna delle seguenti imprese, sempre che su di essa incomba l'obbligo di redazione del rapporto:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- dal Consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2 art 45 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

A.9 ALTRO Si evidenzia che nella "Busta virtuale amministrativa" è stato creato uno spazio denominato "ALTRO" che il concorrente può utilizzare per allegare documenti inerenti la propria posizione giuridica (es.: decreto di ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale, ecc.).

Si precisa che ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 120 del 11 settembre 2020 la garanzia provvisoria non è richiesta.

14. BUSTA ECONOMICA

La busta ECONOMICA deve contenere, a pena di esclusione, l'Offerta Economica:

Il Concorrente per proporre la sua Offerta Economica dovrà utilizzare il format presente nella propria area riservata.



L'Offerta economica deve indicare:

* il ribasso unico e incondizionato percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara - al netto degli oneri della sicurezza individuati dalla Stazione Appaltante e non soggetti a ribasso, ed IVA esclusa - espresso in cifre (con indicazione di tre cifre decimali dopo la virgola) che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori.

* la dichiarazione ed indicazione (in €, non in percentuale) dei costi interni per la sicurezza del lavoro propri dell'attività dell'impresa concorrente inclusi nel prezzo complessivo sopra offerto, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016;

* la dichiarazione ed indicazione (in €, non in percentuale) dei costi della manodopera propri dell'attività dell'impresa concorrente inclusi nel prezzo complessivo sopra offerto, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016;

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta digitalmente:

- dal Concorrente: dal legale rappresentante o da un procuratore del legale rappresentante. Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura o copia conforme della medesima, salvo che i relativi poteri non compaiano sul certificato della CCIAA;
- dal Mandatario in caso di Concorrenti già raggruppati in ATI.
- in caso di ATI non ancora costituite o GEIE non ancora costituiti o Consorzi ordinari, l'offerta economica – comprese le eventuali correzioni – deve essere sottoscritta dai Legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande o consorziate.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

NOTA BENE:

Si richiede inoltre di inserire nella "Busta 2) busta economica" una RELAZIONE/TABELLA in cui il concorrente deve riportare la propria organizzazione aziendale in modo che sia desumibile il rispetto dei termini contrattuali in relazione ai tempi di esecuzione delle opere, specificando il personale impiegato con la relativa qualifica, costo orario del lavoro, quantità giorni/ore lavoro, così come riportato nelle tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016. Tale documento si rende necessario per garantire la Stazione Appaltante in relazione alla capacità del concorrente di eseguire i lavori nei termini richiesti e soprattutto per garantire l'esecuzione della verifica di cui all'art. 95 comma 10 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, a motivazione dell'importo del costo della manodopera dichiarato nell'offerta economica.

Anche tale Relazione/Tabella deve essere sottoscritta con firma digitale valida.

15. APERTURA DELLE OFFERTE

Si evidenzia che tramite l'applicativo informatico – collegandosi da remoto attraverso l'url https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ è possibile visualizzare gli esiti aggiornati delle fasi di gara.

16. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'importo dell'intervento trova la necessaria copertura finanziaria come indicato nella determinazione a



contrattare.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto a misura.

La contabilità dei lavori sarà effettuata come indicato nello schema di contratto.

17. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore avrà l'obbligo, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e s.m.i. di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art. 3, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta l'applicazione da parte del Prefetto di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

18. OFFERTA – TERMINE DI VALIDITA' – VINCOLATIVITÀ

L'offerta è valida per 240 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta. **Tale termine di validità attiene all'offerta di ogni operatore economico che risulti presente nella graduatoria finale.**

Si evidenzia che nessun rimborso o compenso spetta agli Operatori concorrenti per la presentazione dell'offerta.

Le Imprese Concorrenti potranno svincolarsi dalla propria offerta soltanto qualora non si proceda alla stipula del contratto entro 240 giorni dalla data dell'offerta. Mentre ciascun Concorrente resta impegnato e vincolato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l'Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo, se non a seguito della formale stipula del contratto.

19. VARIANTI

Non sono ammesse offerte in variante.

20. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede:

- a) all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito;
- b) ad acquisire agli atti le dichiarazioni previste in materia di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa vigente;
- c) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione;
- d) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, ed in caso positivo ad escludere il consorzio e il consorziato dalla gara;
- e) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) del codice, partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma, ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio e il consorziato;
- f) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario e in caso positivo escluderli dalla gara.

Qualora sia necessario avviare il sub-procedimento di regolarizzazione ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio), il presidente di gara procederà a sospendere la seduta rinviando ad una successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti mediante PEC, per la declaratoria dell'esito del soccorso istruttorio.



Il presidente di gara, nella stessa seduta pubblica telematica o nel giorno fissato per l'eventuale seconda seduta pubblica, procede:

- all'ammissione dei concorrenti la cui documentazione amministrativa sia risultata completa e regolare, anche a seguito del procedimento di soccorso istruttorio;
- all'esclusione dei concorrenti che non abbiamo regolarizzato quanto richiesto.

Le ammissioni e le esclusioni saranno rese note ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 95 comma 15, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Il Presidente di gara procederà poi sempre in seduta pubblica:

- **in caso di offerte ammesse in numero inferiore a 5**, all'apertura delle buste "B –Offerte Economica" presentate dai Concorrenti ammessi e a formulare la proposta di aggiudicazione all'operatore economico che ha offerto il miglior ribasso, fatta salva la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; a conclusione delle eventuali operazioni di verifica, il Presidente, in seduta pubblica telematica formalizzerà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta;

- **in caso di offerte ammesse in numero pari o superiore a 5** (art. 1 comma 3 ultimo periodo D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni nella Legge n. 120 del 11 settembre 2020), ad aprire le buste "B-Offerta Economica" presentate dai Concorrenti ammessi e ad individuare la soglia di anomalia ai sensi del comma 2 e commi 2 bis e 2 ter dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, con conseguente esclusione automatica delle offerte che presentano, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia di anomalia, e a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

La stazione appaltante procede altresì, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, a verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure in ogni caso prima dell'aggiudicazione.

Si precisa inoltre, a prescindere dall'applicazione del comma 2 o del comma 2 bis dell'art. 97 del Codice che tutti i calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

21. AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è atto meramente endoprocedimentale. L'aggiudicazione sarà disposta con determinazione del dirigente competente, il quale provvederà ad approvare le risultanze del verbale di gara e ad impegnare le somme necessarie. L'aggiudicazione diverrà efficace verificato il possesso dei requisiti prescritti e la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa vigente.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati agli artt. 5 e 6 della delibera ANAC 464 del 27 luglio 2022, avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della medesima delibera, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE. Pertanto Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) secondo le istruzioni contenute.

Nel caso in cui dagli accertamenti e dalle verifiche eseguite nei confronti del concorrente primo in graduatoria risulti il mancato possesso dei requisiti, la stazione appaltante procederà a dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione, con riserva, ove ne ricorrano i presupposti, dell'eventuale applicazione delle



sanzioni previste per legge, nonché segnalazione del fatto all'ANAC e/o all'Autorità Giudiziaria e ad aggiudicare a favore del concorrente che risulterà seguente in graduatoria. La nuova aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti del nuovo aggiudicatario.

L'aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a presentare, entro i termini indicati dalla stazione appaltante, tutta la documentazione necessaria.

L'aggiudicatario deve comunicare, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevede di impiegare in tale attività nonché successivamente le eventuali modificazioni che dovessero verificarsi in corso di svolgimento relativamente ai predetti nominativi.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto dell'affidamento.

La stazione appaltante provvederà d'ufficio a dare tutte le comunicazioni previste all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e a tutti gli altri adempimenti previsti per legge.

22. ADEMPIMENTI PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI E/O PRECONTRATTUALI

L'Impresa risultata vincitrice della relativa gara d'appalto è tenuta, entro **30 (trenta) giorni** dalla formale richiesta del Responsabile del Procedimento e comunque prima della stipula del contratto o dell'eventuale consegna anticipata dei lavori, a produrre i seguenti documenti:

1 – Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata da:

1.1 – estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS;

1.2 – estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INAIL;

1.3 – estremi delle denunce dei lavoratori effettuate alla Cassa Edile;

1.4 – dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

1.5 – dichiarazione di assolvimento dell'obbligo di trasmissione del Piano di Sicurezza alle Imprese Esecutrici e ai Lavoratori Autonomi.

2 – Piano di Sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. n. 271 del 27/07/1999

3 – Cronoprogramma Generale e dettagliato dei lavori

L'Appaltatore dovrà presentare al Direttore dei Lavori ed all'Amministrazione il Cronoprogramma di Realizzazione dei Lavori, nel quale deve essere evidenziato l'ordine cronologico in cui avranno luogo l'esecuzione delle attività che compongono il progetto, con rispetto del Programma Generale messo in gara dall'Amministrazione.

Tale Cronoprogramma dovrà perfezionare il modello organizzativo di dettaglio con le sue distinte rappresentazioni grafiche (reticolari Pert) e la sua diretta traduzione a barre. Il Cronoprogramma di Pert/Tempi e la sua traduzione nel diagramma a barre di Gantt dovranno essere rappresentati in un'opportuna scala di riferimento.

L'Appaltatore potrà avanzare una propria proposta migliorativa rispetto a quanto indicato in base alle proprie esigenze e organizzazione di realizzazione dei lavori.

Il Cronoprogramma approvato non vincola l'Amministrazione, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento ed ogni altra modalità.

Una volta accettato dall'Amministrazione tale Cronoprogramma diverrà il documento di riferimento il cui rispetto deve essere garantito dallo stesso Appaltatore nella esecuzione dei lavori dell'intervento. Qualora l'Impresa non ottemperi a quanto richiesto verrà diffidata ad adempiere entro i successivi 10 (dieci) giorni e se anche detto termine non venisse rispettato, il comportamento dell'Impresa potrebbe configurare responsabilità precontrattuale, con riserva della Stazione Appaltante di revocare l'aggiudicazione e di procedere a favore della seconda Impresa classificata.



23. STIPULA DEL CONTRATTO

- L'aggiudicatario deve prestare tutte le garanzie previste nello Schema di contratto.
- Dopo l'efficacia dell'aggiudicazione, la stipula del contratto rimane comunque formalmente subordinata all'esistenza di tutti i requisiti generali necessari per addivenire a tale stipula (es.: verifiche antimafia ecc.).
- La stipulazione del contratto avrà luogo nei termini di cui all'art. 32, commi 8 e 10 del D.Lgs. 50/2016, qualora ciò sia consentito dai tempi delle verifiche effettuate dalla stazione appaltante e dai tempi necessari all'aggiudicatario per produrre quanto richiestogli ai fini della sottoscrizione del contratto. Pertanto si procederà alla stipulazione del contratto quando ricorrano tutte le condizioni per procedere. L'Amministrazione quindi si riserva la facoltà di concordare con l'aggiudicatario un diverso termine per la stipulazione. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica.
- Qualora l'Appaltatore si rifiuti di stipulare il contratto d'appalto nei termini sopra indicati la Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria: la Stazione appaltante provvede a comunicare tale circostanza ad Anac ai fini dell'inserimento del Casellario Informatico dei contratti pubblici nonché provvede alla revoca dell'aggiudicazione in danno all'operatore economico e procede all'affidamento dell'appalto con il successivo concorrente in graduatoria. Il danno risarcibile viene quantificato in base al pregiudizio sofferto dalla stazione appaltante per il maggior prezzo di aggiudicazione, a seguito dello scorrimento della graduatoria. La medesima modalità operativa (risarcimento danno e scorrimento graduatoria) si applica a qualsiasi concorrente in graduatoria nei confronti del quale è intervenuto un affidamento a fronte di una precedente mancata stipula (pertanto, ad esempio, nel caso in cui dopo il 1^a anche il 2^a concorrente in graduatoria si rifiuti di procedere alla stipula, anche in questo caso si procederà alla richiesta di risarcimento del danno, alla segnalazione ad Anac ed allo scorrimento nei confronti del 3^a concorrente in graduatoria) .
- Per l'anticipazione del prezzo, si applica l'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016. e s.m.
- Trova applicazione la previsione di cui all'art. 29 comma 1 lettera b del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, pertanto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo DL.
- Il Rup potrà dare avvio a suo insindacabile giudizio all'esecuzione delle prestazioni in via di urgenza prima della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 8 lettera a) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 convertito con Legge n. 120 del 11 settembre 2020: in caso di mancato adempimento e rifiuto da parte dell'operatore economico trova applicazione la fattispecie del precedente punto 4 (revoca aggiudicazione in danno, segnalazione Anac e scorrimento graduatoria).

24. DISPOSIZIONI FINALI - PRECISAZIONI

- È facoltà del Presidente di gara sorteggiare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le Imprese ammesse al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese attestanti il possesso dei requisiti generali dichiarati, mentre si procederà obbligatoriamente nei confronti dei Concorrenti le cui



- dichiarazioni presentino ragionevoli dubbi di veridicità.
- L'Amministrazione potrà non procedere all'affidamento o alla successiva stipula del contratto:
 - per ragioni di pubblico interesse,
 - a seguito di provvedimenti emessi dalla competente Autorità,
 - nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.In tal caso le Imprese Concorrenti non potranno vantare alcun diritto o pretesa per effetto del mancato affidamento o del mancato perfezionamento del rapporto negoziale fra le parti.
- È facoltà dell'Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
- Nel caso di migliori offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827; nel caso di applicazione dell'esclusione automatica, l'offerta migliorativa non potrà superare la soglia di anomalia determinata, pena l'esclusione della stessa.
- Tutte le controversie che dovessero insorgere, sia durante l'esecuzione dei lavori che al termine del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute al giudice ordinario con esclusiva competenza del Foro di Rimini, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
- essendo i documenti firmati digitalmente, non deve essere allegato alcun documento di identità;
- Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. tutti i dati relativi alle ditte partecipanti verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'espletamento del presente procedimento di gara.
- si da atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Sofia Catania dell'ASP Valloni Marecchia

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Sofia Catania
(firmato digitalmente)